



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pier Paolo Lanni	- Presidente
dott. Luigi Pagliuca	- Giudice est
dott. Cristiana Bottazzi	- Giudice

nel procedimento n. 99/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Perina Giusi (cod.fisc. PRNGSI70P45L781J)

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Perina Giusi per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Verona e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che la ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la



specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (doverosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Grazia Segura (come integrata in data 25.5.24 in risposta ai chiarimenti richiesti con provvedimento del 7.5.24) la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti, la Perina è attualmente lavoratrice dipendente e, pur avendo svolto in passato attività imprenditoriale alla quale è riconducibile una buona parte dell'attuale indebitamento, l'impresa individuale di cui era titolare (ditta QN Trasporti) è stata cancellata dal registro delle imprese in data 14.7.2008, sicché la ricorrente non potrebbe essere più sottoposta a liquidazione giudiziale. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c. 1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, la Perina è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, la Perina è gravata da debiti (verso banche, società finanziarie, Enti locali ed Erario, nonché verso terzi per servizi e prestazioni professionali) per complessivi euro 253.950,37, essendo proprietaria solo di due autoveicoli privi di valore, nonché titolare di un reddito da lavoro dipendente di circa **euro 1.533,00** mensili (per 14 mensilità) che, come si vedrà, deve destinare in buona parte al mantenimento familiare. E' perciò del tutto evidente che la ricorrente con le sue sostanze non è assolutamente in grado di far fronte ai debiti di cui è gravata versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) ai creditori appresso indicati non dovranno più essere operate le trattenute stipendiali conseguenti:



- a) alla cessione del quinto dello stipendio a favore di Unicredit spa in relazione al prestito n. 18116006 del 8.11.17 (con trattenuta mensile di circa euro 284,00);
- b) alla assegnazione del quinto dello stipendio (all'esito della procedura esecutiva mobiliare n. 3763/15 del Tribunale di Verona) a favore di Banca Ifis (con trattenuta mensile di euro 258,00 circa);
- c) al pignoramento in data 12.12.2022 con intimazione di pagamento diretta ai sensi degli artt. 72bis e 72 ter DPR 602/73 di 1/5 dello stipendio a favore di Solori spa;
- d) alle ulteriori assegnazioni del quinto dello stipendio a favore di Marte SPV srl (all'esito della procedura esecutiva n. 1678/16 re dinanzi al Tribunale di Verona) e di Isabel SPV srl (all'esito della procedura esecutiva n. 1307/19 re dinanzi al Tribunale di Verona), che avrebbero dovuto comportare ulteriori trattenute del quinto dello stipendio, una volta soddisfatti i crediti di cui ai punti precedenti.

Infatti, in caso di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di cessione volontaria) di quote di stipendio o di pensione il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura (ovvero della cessione volontaria), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione (ovvero di cessione volontaria) sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della stipula del contratto di finanziamento, in caso di cessione volontaria). Ed infatti la assegnazione (o cessione) della quota di stipendio o pensione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva (ovvero relativa alla restituzione dell'importo finanziato), efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del *terzo debitor debitoris*. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione assegnata (o ceduta volontariamente) si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinqies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par conditio*



creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

rilevato che la ricorrente ha esposto spese per il mantenimento proprio e della figlia minorenni a carico (il figlio maggiorenne, come precisato dal gestore nella integrazione del 25.5.24, si è trasferito a vivere altrove) per complessivi di **euro 1.896,00**, verificate e ritenute congrue dal gestore della crisi, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. La Perina, come verificato dal gestore della crisi e comprovato documentalmente, è percettrice di entrate mensili per complessivi euro 2.526,99 di cui a) euro 1.532,00 per stipendio (per 14 mensilità), b) euro 313,40 per assegno unico per i figli (per 12 mensilità) c) euro 681,60 per pensione di reversibilità dell'ex marito recentemente deceduto (per 13 mensilità).

L'importo sub. a), giusto il disposto dell'art. 545, c. 5 cpc, non è pignorabile (e quindi acquisibile) nella misura di metà (posto che i crediti da soddisfare sono sia verso l'Erario e gli enti locali, sia verso altri soggetti).

L'importo sub. b) è integralmente non pignorabile (e quindi non acquisibile neppure in parte alla procedura).

Parimenti, anche l'importo sub. c), in quanto inferiore al limite minimo di euro 1.000,00 previsto dall'art. 545, c. 7 cpc, non può essere acquisito neppure in parte alla procedura.

Pertanto, l'importo mensile che – considerato il disposto dell'art. 268, c. 4 lett. a CCII – deve essere senz'altro lasciato alla Perina (in quanto, appunto, non pignorabile) è pari ad euro 1.761,00 (metà dello stipendio pari ad euro 766,00, nonché per intero l'assegno unico di euro 313,40 e la pensione di reversibilità di euro 681,60).

Tuttavia, considerata la spesa necessaria per il mantenimento familiare (arrotondabile ad euro 1.900,00), la quota di stipendio che la Perina potrà trattenere per sé (in aggiunta all'assegno unico e alla pensione di reversibilità per intero) va quantificata nel maggior importo di euro **906,00**.

Ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente l'importo di euro 906,00 per 12 mesi; intero importo della tredicesima e quattordicesima mensilità che la Perina ha dichiarato di voler destinare alla procedura; TFR almeno per l'importo di euro 10.000,00 che la Perina ha dichiarato di voler destinare alla procedura) dovrà invece essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;

ritenuto che al fine di garantire che le somme indicate al punto precedente siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura; 2) va ordinato al datore di lavoro della ricorrente di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto alla ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile di euro 906,00 come sopra determinato, oltre che l'intero importo della tredicesima e della quattordicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro



con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria;

considerato, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) *"la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura"* (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.22) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281, c. 5 CCII, si ricava dalla sovrapponibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCII e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCII, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;

considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 281 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;



ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, ai fini del futuro riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, le circostanze allegates dalla ricorrente a giustificazione della genesi incolpevole del proprio sovraindebitamento (ludopatia del marito; condizione di prevaricazione e sudditanza psicologica della ricorrente rispetto al marito, tale da averla di fatto costretta ad indebitarsi – assumendo a proprio nome un considerevole numero di finanziamenti oltre che ad intestarsi la ditta relativa all'attività in realtà svolta dal marito – per far fronte alle continue richieste economiche dello stesso) dovranno essere adeguatamente documentate e comprovate, non essendo a tal fine sufficiente la relazione del Telefono Rosa in atti (che, con tutta evidenza, riferisce fatti riferiti dalla stessa ricorrente agli operatori, senza che risultino effettuate attività di verifica e riscontro di quanto affermato dalla Perina).

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Perina Giusi (cod.fisc. PRNGSI70P45I781J)**, nata a Verona il 5.9.1970 e ivi residente in via Trombelli n. 1;
- 2) Nomina Giudice Delegato il **dott. Luigi Pagliuca**;
- 3) Nomina liquidatore l'**avv. Grazia Segura**;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) Dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovranno cessare (o non essere operate, ove non già iniziate) le trattenute del quinto dello stipendio di Perina Giusi a favore dei creditori Unicredit spa, Banca Ifis spa, Marte SPV srl



per Hoist Italia, Isabel SPV srl e Solori spa, sicché il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza decurtazione del quinto, a favore della ricorrente o della procedura secondo quanto appresso specificato;

- 7) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito da lavoro dipendente di Perina Giusi per 12 mesi sino alla concorrenza dell'importo di euro 906,00 mensili, oltre che per intero l'assegno unico per i figli e la pensione di reversibilità dell'ex marito. Di conseguenza la ricorrente dovrà mettere a disposizione della procedura lo stipendio per 12 mesi per la quota eccedente il suddetto limite di euro 906,00, la tredicesima e la quattordicesima mensilità per intero, ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa, l'anticipo per TFR per l'importo di euro 10.000,00 ed ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile di euro 906,00 come sopra determinata, la tredicesima e quattordicesima mensilità, la quota di TFR ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;
- 9) ordina al datore di lavoro di Perina Giusi di versare sul conto corrente della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente il limite di euro 906,00 come sopra indicato, oltre che l'intera tredicesima e quattordicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);

10) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a



titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori e alla Perina una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori e della debitrice, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale (con allegato le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 6.6.2024

Il Giudice Est.

dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente

dott. Pier Paolo Lanni

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
iscritto oggi 10/06/2024 al nr. 41/2024
Liquidazione Controllata CCI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Gius. Amadio) Lanni

